

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MODICA Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) PERRINO Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(PA) DOMINICI Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE PERRINO

Nella seduta del 21/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 03/05/2011 con la resistente quale mandataria di altro intermediario ed estinto previa emissione di conteggio estintivo del 18/06/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso in esame, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di condannare l'intermediario alla restituzione di € 1.748,71 (al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo) a titolo di oneri anticipatamente versati e non maturati, specificati in euro 266,4° per oneri assicurativi ed euro 1.482,31 per oneri bancari. Il ricorrente chiede, infine, il rimborso delle spese di assistenza difensiva.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente e premette di aver formulato, in sede di riscontro al reclamo, una proposta transattiva avente a oggetto la propria disponibilità ad integrare il rimborso già previsto in conteggio estintivo, corrispondendo al ricorrente ulteriori € 995,73 per le somme da esso percepite a titolo di commissioni "mandataria". Tale proposta rimaneva peraltro senza riscontro positivo.

Specifica poi che in sede di conteggio estintivo sono stati stornati € 441,97 per conto della



mandante ed € 163,30 relativamente alle attività di gestione del prestito.

Con riferimento alla provvigione dovuta all'agente specifica che:

- la relativa attività è chiaramente up-front, in quanto legata alla fase prodromica alla conclusione del contratto;
- le relative somme sono state godute dall'agente stesso e, pertanto, a questa soltanto andrebbe richiesto un'eventuale rimborso;
- diverse decisioni dei Collegi ABF, che allega unitamente ai contratti cui le stesse fanno riferimento, hanno riconosciuto la natura up-front della commissione dovuta all'agente.

Con riguardo al rimborso del premio assicurativo relativo al premio vita, evidenzia che il contratto prevede che i relativi rimborsi saranno di competenza della Compagnia assicurativa e che saranno calcolati secondo quanto previsto dalla modulistica contrattuale di trasparenza della Compagnia stessa. Rappresenta, poi, di aver interpellato la Compagnia assicurativa, la quale ha comunicato che l'importo da restituire, determinato in ossequio alle prescrizioni della legge 221/2012 e dedotti € 50,00 a compensazione dei costi amministrativi, è pari a €129,00.

Infine, con riferimento alle spese di assistenza difensiva, sottolinea come l'assistenza di un legale non fosse necessaria in sede di preventivo reclamo.

Evidenzia in ogni caso che, qualora il Collegio accogliesse le eccezioni formulate, il rimborso dovuto sarebbe pari a quanto già proposto in sede di riscontro al reclamo e, pertanto, il ricorso parrebbe finalizzato al solo recupero delle spese legali.

Si dichiara pertanto disponibile a riconoscere l'importo di: € 995,73 relativo alle commissioni "mandataria"; 129,00 quale rimborso degli oneri assicurativi in veste di delegata dalla Compagnia assicurativa; € 20,00 relativamente al contributo alla procedura. Chiede infine che il Collegio voglia rigettare le ulteriori domande avanzate dal ricorrente.

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Com'è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche il diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, secondo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo (...) dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370



c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Sempre alla stregua del richiamato orientamento dell'Arbitro, in caso di estinzione anticipata del prestito: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Dall'esame della documentazione in atti emerge che le condizioni di contratto prevedono alla lettera A) una commissione dell'intermediario mutuante mandante pari ad euro 747,00, ed alla lettera B) una commissione dell'intermediario mandatario pari ad euro 1.958,93, entrambe tali commissioni risultando riferite ad una pluralità di attività, solo parzialmente individuate con l'uso di dizioni quali "in via forfettaria ed aleatoria", "a titolo puramente esemplificativo".

La natura eterogenea delle attività così contemplate in tali clausole – peraltro con inclusione di attività tipicamente recurring come (lett. a) "segnalazioni di vigilanza e "operazioni di copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse" e (lett. b) "gestione dell'incasso delle rate" – determina una complessiva opacità della loro formulazione, avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota delle provvigioni destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito e quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale.

V'è da dire che il contratto de quo quantifica all'art. IV la quota retrocedibile, in caso di estinzione anticipata, del compenso di cui alla succitata lettera B), relativo alla mandataria, in € 2,30 per rata. Al di là della idoneità di un tale criterio contrattuale a sostituirsi al criterio generale della proporzione in ragione del pro rata temporis, risulta dirimente nella specie il dato per cui l'intermediario resistente si è dichiarato disponibile a rimborsare l'importo di € 995,73 pari alla differenza tra quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo e quanto dovuto secondo il criterio del pro-rata, assumendo ciò valenza di riconoscimento di debito.

Consegue da quanto precede la spettanza al ricorrente del diritto alla restituzione della quota non maturata delle suddette commissioni, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine originariamente convenuto, per un importo pari, al netto dei rimborsi già effettuati (la quota pro tempore delle commissioni sub A risulta già integralmente rimborsata), ad euro 995,73.

Riguardo invece alla provvigione spettante all'agente/mediatore per il collocamento fuori sede del prodotto di cui al punto C) delle condizioni di contratto, e pari al 2,20% del capitale lordo mutuato, essa è convenuta per la remunerazione delle seguenti attività: "concorrere alle attività istruttorie del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata, per ogni altra attività afferente la conclusione dell'affare". La domanda di



restituzione dell'importo relativo a detta provvigione per l'agente/mediatore utilizzato per la promozione ed il collegamento, mediante offerta fuori sede, del finanziamento, va rigettata, trattandosi di voce qualificata da pronunce recenti dell'ABF (Coll. ABF Napoli n. 9019/2016; 6556/2016; n. 4092/2016), quale *up front* e, quindi, non retrocedibile.

Venendo infine alla richiesta di rimborso del premio assicurativo anticipatamente versato dal cliente, il Collegio in linea con l'orientamento consolidato dell'ABF (cfr. Collegio di coordinamento n. 6167 del 22.09.2014), ritiene che l'intermediario resistente sia tenuto al rimborso dello stesso secondo il criterio *pro rata temporis*, per un importo pari ad € 255,60. L'importo complessivo dovuto dall'intermediario è pari ad € 1.251,33. La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.251,33.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI